



CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Art. 125 c.nav.

Collocamento della gente di mare

Al collocamento degli iscritti nelle matricole della gente di mare, destinati a far parte degli equipaggi delle navi, si provvede, nel territorio del Regno, esclusivamente ad opera di appositi uffici istituiti secondo norme stabilite con legge.

Versione in vigore dal 18 aprile 1942 secondo Normattiva, non più in vigore dal 28 luglio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice della navigazione
Estremi	Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327
Libro	Primo — Dell'ordinamento amministrativo della navigazione
Titolo	Quarto — Del personale della navigazione
Capo	I — Del personale marittimo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-della-navigazione/art-125-collocamento-della-gente-di-mare/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it